

Legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera

(Legge sulla collaborazione e la tutela della sovranità, LCTS)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. facilitare la cooperazione con le autorità straniere (cooperazione internazionale);
- b. definire le condizioni alle quali è ammessa l'esecuzione, sul territorio svizzero per conto di autorità straniere, di atti che spettano a poteri pubblici;
- c. tutelare la sovranità della Svizzera da ingerenze di ordinamenti giuridici stranieri.

Art. 2 Campo d'applicazione materiale

¹ La presente legge si applica alla cooperazione internazionale in materia amministrativa, penale, civile e commerciale.

² Non si applica all'esecuzione di sentenze e decisioni.

Art. 3 Campo d'applicazione personale

La presente legge si applica:

- a. alle autorità federali;

RS

¹ RS **101**

² FF **2012**....

- b. alle autorità cantonali nella misura in cui il diritto federale le autorizza a cooperare direttamente con autorità straniere;
- c. ai privati che cooperano con autorità straniere.

Art. 4 Rapporto con le disposizioni speciali

¹ La presente legge si applica a condizione che le disposizioni sulla cooperazione internazionale fissate nelle leggi e nei trattati internazionali non dispongano altrimenti. Disposizioni speciali esistono in particolare sullo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione in materia di polizia, della vigilanza sui mercati finanziari nonché in materia fiscale.

² Disposizioni speciali che derogano alla presente legge sono emanate soltanto se le peculiarità del settore da disciplinare o altri motivi importanti lo giustificano.

Art. 5 Procedura amministrativa e protezione dei dati

La legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa e la legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati si applicano a condizione che la presente legge o le disposizioni speciali di cui all'articolo 4 non dispongano altrimenti.

Art. 6 Consulenza e coordinamento

L'Ufficio federale di giustizia fornisce consulenza in materia di cooperazione internazionale alle altre unità dell'Amministrazione federale e assicura il coordinamento.

Sezione 2 Regole generali per la cooperazione internazionale

Art. 7 Principi

¹ Le autorità svizzere cooperano con le autorità straniere salvo che una legge o un trattato internazionale lo escluda; cooperano di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità straniera.

² La presente legge non conferisce alcun diritto di esigere da un'autorità svizzera di cooperare con un'autorità straniera.

³ Contro la domanda di cooperazione internazionale presentata da un'autorità svizzera non è ammesso il ricorso.

Art. 8 Condizioni per la cooperazione

¹ Le autorità svizzere trasmettono informazioni a un'autorità straniera se quest'ultima:

³ RS 172.021

⁴ RS 235.1

- a. usa le informazioni per l'adempimento dei propri compiti;
- b. è vincolata dal segreto d'ufficio o professionale;
- c. non trasmette le informazioni a terzi né le diffonde senza l'autorizzazione dell'autorità svizzera.

² Le autorità svizzere possono astenersi dalla cooperazione se la reciprocità non è garantita.

³ Non cooperano se:

- a. la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico, le elementari garanzie procedurali o altri interessi fondamentali della Svizzera rischiano di essere intaccati;
- b. la tutela giuridica offerta dallo Stato richiedente è manifestamente insufficiente; o
- c. la domanda dell'autorità straniera mira alla ricerca generalizzata e indiscriminata di prove.

Art. 9 Forme di cooperazione

La cooperazione internazionale assume in particolare le seguenti forme:

- a. ricezione e trasmissione di informazioni, compresi dati personali particolarmente degni di protezione;
- b. notificazione di documenti ufficiali;
- c. ricerca e trasmissione di informazioni da fonti accessibili al pubblico;
- d. coordinamento di inchieste;
- e. messa a disposizione di risorse materiali e di personale;
- f. sostegno nell'accertamento dei fatti;
- g. ispezioni;
- h. collaborazione in istituzioni comuni.

Art. 10 Notificazione di documenti ufficiali

¹ I documenti ufficiali possono essere oggetto di una notificazione diretta in Svizzera. Sono esclusi i documenti che intaccano la situazione giuridica del destinatario, impongono obblighi o comminano misure coercitive. Tali documenti sono notificati per via diplomatica a condizione che disposizioni speciali di leggi o trattati internazionali non prevedano una forma di notificazione diversa.

² Il destinatario in Svizzera può rifiutare la notificazione di un documento ufficiale che non è redatto in una lingua ufficiale della Confederazione. Se il destinatario rifiuta la notificazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia, che comunica il rifiuto all'autorità straniera.

³ Le autorità svizzere sostengono le autorità straniere nella notificazione di documenti ufficiali, fornendo loro in particolare informazioni:

- a. su indirizzi postali o elettronici;

b. sui tipi di notificazione elettronica autorizzati.

⁴ L'Ufficio federale di giustizia è l'autorità centrale per le notificazioni dalla Svizzera all'estero e dall'estero alla Svizzera. Informa le autorità competenti sulle domande di notificazione a destinatari in Svizzera.

⁵ Il Consiglio federale può:

- a. prevedere che le autorità straniere possano notificare i documenti ufficiali direttamente agli interessati in Svizzera;
- b. concludere trattati internazionali sulla notificazione di documenti ufficiali.

Art. 11 Ispezioni

¹ Le autorità svizzere possono compiere ispezioni all'estero se un trattato internazionale lo prevede o se le autorità straniere competenti vi acconsentono.

² Le autorità straniere possono svolgere ispezioni in Svizzera se vi sono autorizzate ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2.

Art. 12 Compiti dell'autorità richiesta

¹ L'autorità svizzera che riceve una domanda di cooperazione esamina se può darvi seguito. Se del caso, adotta le misure necessarie all'esecuzione della domanda; le misure coercitive devono essere previste da una legge o da un trattato internazionale.

² Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità svizzera può applicare o tenere in conto forme procedurali straniere.

³ Se l'interessato rifiuta la trasmissione di informazioni all'autorità estera, l'autorità svizzera può emanare una decisione.

Art. 13 Informazione degli interessati

¹ L'autorità svizzera richiesta informa gli interessati delle domande a cui intende dare seguito.

² Può astenersi dall'informare l'interessato prima della trasmissione dell'informazione se ciò compromette lo scopo della cooperazione internazionale o l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente.

³ Può trasmettere le informazioni richieste senza informarne gli interessati, se le informazioni:

- a. sono accessibili al pubblico; o
- b. possono essere rese note a terzi su domanda motivata.

Art. 14 Diritti e obblighi degli interessati

¹ Le persone oggetto di una domanda sono tenute a cooperare con l'autorità svizzera richiesta e in particolare a fornire le informazioni che la riguardano.

² Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:

- a. un obbligo legale di mantenere il segreto; o
- b. il diritto di non deporre a proprio carico.

Art. 15 Costi

¹ L'autorità svizzera richiesta può dare seguito a una domanda senza fatturarne i costi.

² Può esigere dall'autorità richiedente il rimborso dei costi se la domanda:

- a. è di portata eccezionale;
- b. presenta difficoltà particolari;
- c. è urgente; o
- d. comporta un notevole onere in termini di materiale e di personale.

Sezione 3 Autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici

Art. 16 Principi

¹ Chiunque sul territorio svizzero compie per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici, deve esserne autorizzato. In assenza di un'autorizzazione si applica l'articolo 271 del Codice penale⁵.

² L'autorizzazione può fondarsi su una legge, un trattato internazionale o un'ordinanza del Consiglio federale, oppure può essere rilasciata mediante decisione.

³ Se è prevedibile o se risulta dalle circostanze che l'atto si ripete più volte, l'autorizzazione deve fondarsi su una legge, un trattato internazionale o un'ordinanza del Consiglio federale.

⁴ L'autorizzazione non è rilasciata se una legge o un trattato internazionale lo esclude.

Art. 17 Atti richiedenti un'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è necessaria per:

- a. gli atti ufficiali compiuti sul territorio svizzero da autorità straniere;
- b. gli atti ufficiali compiuti sul territorio svizzero da privati;
- c. gli atti qualificati compiuti sul territorio svizzero da privati su domanda di un'autorità straniera.

⁵ RS 311.0

² Per atto ufficiale di privati s'intende in particolare un atto che in Svizzera è di competenza di un'autorità svizzera, compiuto da un privato:

- a. designato direttamente da un'autorità straniera o su mandato di quest'ultima;
- b. che agisce secondo le istruzioni fornite dall'autorità straniera o su mandato di quest'ultima; o
- c. che agisce in applicazione del diritto straniero.

³ Per atto qualificato s'intende in particolare la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico che:

- a. riguardano terzi; o
- b. sono destinate a essere utilizzate come mezzi di prova in un procedimento straniero.

Art. 18 Atti non richiedenti un'autorizzazione

¹ L'autorizzazione non è necessaria in particolare per:

- a. la risposta a domande di autorità straniere nonché i colloqui e la corrispondenza diretti con le autorità straniere, se sono privi di conseguenze giuridiche;
- b. gli atti procedurali e le pratiche dinanzi a tribunali arbitrali o servizi di mediazione privati;
- c. la trasmissione di informazioni nell'ambito di una procedura per l'autorizzazione di un'attività o l'omologazione di un prodotto all'estero;
- d. i controlli effettuati da servizi privati o autorità straniere in vista del rilascio di un certificato di conformità di un prodotto;
- e. la trasmissione di informazioni nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario condotto all'estero, se si tratta di informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 3.

Art. 19 Decisione d'accertamento

Su richiesta, l'autorità competente accerta mediante decisione se un determinato atto richiede un'autorizzazione.

Art. 20 Disposizioni accessorie della decisione

L'autorizzazione deve essere a tempo determinato; può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 21 Autorità competenti

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni di compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici. Il Consiglio federale può delegare la competenza di rilasciare autorizzazioni ad aggruppamenti, uffici federali o altre unità amministrative.

² I casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere, vanno sottoposti al Consiglio federale. In caso di dubbio va consultato l'Ufficio federale di giustizia.

³ Per casi d'importanza fondamentale si intendono soprattutto i casi che:

- a. riguardano più dipartimenti;
- b. tangono i principi della cooperazione in materia fiscale; o
- c. rischiano di intaccare la politica estera della Svizzera.

⁴ Per i casi di cui al capoverso 3 lettera b va consultato il Dipartimento federale delle finanze, per i casi di cui al capoverso 3 lettera c il Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 22 Criteri di autorizzazione

¹ In occasione della valutazione di una domanda di autorizzazione, l'autorità competente procede a una ponderazione degli interessi. Tiene conto di:

- a. interessi pubblici quali:
 1. il rispetto dello Stato di diritto e in particolare degli obblighi di diritto internazionale,
 2. gli interessi della politica estera legati a una cooperazione efficace con la comunità degli Stati e in particolare con i principali partner commerciali della Svizzera,
 3. le ripercussioni sull'economia in generale o su determinati settori economici;
- b. interessi privati degli interessati quali:
 1. il rispetto di segreti protetti dalla legge,
 2. la possibilità di far valere i propri diritti nella procedura all'estero,
 3. gli interessi economici o altri interessi degni di protezione.

² L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se l'interesse a tutelare l'ordinamento giuridico svizzero e la sovranità prevale su qualsiasi altro interesse pubblico o privato.

Art. 23 Emolumenti

¹ Per le decisioni sono riscossi emolumenti; sono eccettuate le decisioni di cui all'articolo 19.

² Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

Art. 24 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni devono essere comunicate:

- a. all'Ufficio federale di giustizia;
- b. al Ministero pubblico della Confederazione;
- c. alla Direzione del diritto internazionale pubblico;

- d. ai dipartimenti e alla Cancelleria federale, nella misura in cui siano coinvolti.

Sezione 4 Altre misure a tutela della sovranità svizzera

Art. 25

¹ Il Consiglio federale adotta le misure necessarie alla tutela della sovranità svizzera da ingerenze di ordinamenti giuridici stranieri. Può in particolare:

- a. vietare la trasmissione di informazioni;
- b. imporre la trasmissione di informazioni;
- c. sequestrare documenti;
- d. bloccare l'accesso a supporti elettronici di dati;
- e. sottoporre a vigilanza statale particolare determinati settori di attività di un'impresa.

² La sovranità svizzera è intaccata in particolare se nell'ambito della cooperazione internazionale un'autorità straniera:

- a. non rispetta l'ordinamento giuridico svizzero;
- b. elude le forme di cooperazione previste dalla legge o da trattati internazionali;
- c. adotta unilateralmente misure coercitive.

Sezione 5 Rimedi giuridici

Art. 26

¹ I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

² Le decisioni del Consiglio federale di cui alle sezioni 3 e 4 sono definitive, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 27 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 28 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi revocate al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Allegato
(articolo 27)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa

Art. 11b cpv. 1 secondo periodo

¹ (...) Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito di notificazione in Svizzera, a meno che il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino una notificazione per via postale nello Stato in questione.

2. Legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. a^{bis} (nuova)

Il ricorso è inammissibile contro:

- a^{bis}. le decisioni secondo la legge del ...⁸ sulla cooperazione e la tutela della sovranità svizzera.

3. Legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 6 (nuovo)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 6. le decisioni secondo la legge del ...¹⁰ sulla cooperazione e la tutela della sovranità svizzera.

⁶ RS 172.021

⁷ RS 173.110

⁸ RS...

⁹ RS 173.32

¹⁰ RS...

4. Legge del 16 dicembre 2005¹¹ sui revisori

Art. 26 cpv. 3 e 4

³ Abrogato

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l'autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.

Art. 27 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l'autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.

Art. 28 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Adempie i compiti internazionali legati alla sua attività di sorveglianza.

5. Codice penale¹²

Art. 271 n. 1 primo comma

(Concerne soltanto il testo tedesco)

6. Legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo

Art. 31a (nuovo)

IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione

¹ Salvo disposizioni di legge contrarie, le comunicazioni rivestono la forma scritta.

² La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

³ La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l'ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

⁴ La notificazione è pure considerata avvenuta:

¹¹ RS 221.302

¹² RS 311.0

¹³ RS 313.0

- a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato: il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
- b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto: il giorno del rifiuto.

Art. 34 B. Notificazione/ I. Elezioni di domicilio

Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

Art. 34a (nuovo) II. Notificazione mediante pubblicazione

¹ La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

- a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non è può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
- c. la parte con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

³ Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

⁴ I verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Art. 61 cpv. 5 e 64 cpv. 3

Abrogati